



**CONSOLATO GENERALE D'ITALIA
COLONIA**

**Vademecum per i traduttori riconosciuti
dal Consolato Generale d'Italia a Colonia**

a norma di legge JustG NRW del 26.01.2010, §§ 33-42

Per venire incontro alle esigenze della collettività italiana residente in questa circoscrizione consolare e per assicurare l'erogazione di un servizio nel modo più diffuso possibile, si è cercato di acquisire il maggior numero di traduttori abilitati per la lingua italiana.

Si intende per "traduttore giurato" il professionista all'uopo abilitato dalle Corti di Appello presso i Tribunali di Colonia, Düsseldorf e Hamm. Il traduttore dovrà quindi provvedere a depositare lo specimen del timbro e la firma presso il Consolato Generale.

Per un corretto utilizzo in Italia delle traduzioni, è necessario che i traduttori giurati si attengano scrupolosamente a quanto previsto dalla attuale normativa. In particolare, per le traduzioni dal tedesco all'italiano:

Forma dell'Atto da tradurre:

- Atti di stato Civile - Devono essere acquisiti dal traduttore esclusivamente in originale o in copia autenticata dall'Autorità tedesca (Standesamt, Jugendamt, ecc.);
- Attestazioni scolastiche (scuole di ogni ordine e grado, università) - Copia autenticata dall'istituto scolastico o dall'università;
- Atti notarili di qualsiasi natura - In originale o in copia autenticata dal notaio;
- Documenti relativi a costituzioni di società rilasciati da Camere di Commercio o da altre istituzioni – In originale o in copia autenticata;
- Atti di natura diversa – In originale o in copia autenticata.

Traduzione:

L'originale della traduzione in italiano deve essere accluso all'originale del documento in lingua tedesca da tradurre, o alla sua copia autenticata. I due documenti dovranno essere legati in maniera stabile e sigillati con l'apposizione del timbro del traduttore.

La traduzione recherà in chiusura la formula: "*Dichiaro che questa traduzione è conforme al testo in lingua tedesca qui prodotto e qui accluso in originale, ovvero in copia autentica*" (in tal caso occorrerà previamente tradurre anche il testo dell'autenticazione).

Per poter essere prodotte in Italia, le traduzioni di cui sopra dovranno essere munite della firma del traduttore legalizzata presso il Consolato Generale.

Si rammenta, inoltre, che MAI si dovranno tradurre documenti di Stato Civile redatti su modello internazionale (Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976). Qualora il connazionale dovesse insistere in tale richiesta, il traduttore è pregato di contattare il Consolato Generale che ne valuterà caso per caso la reale necessità.

Per le traduzioni dall'Italiano al tedesco è sufficiente attenersi alle disposizioni delle Autorità tedesche e non vi è necessità di legalizzazione di firma del traduttore presso il Consolato Generale.

NB 1: Non sono accettate traduzioni con il "salto", cioè documenti originati in lingua diversa dal tedesco succesivamente tradotti in tedesco e tradotti una seconda volta dal tedesco all'italiano.

NB 2: Il traduttore acquisisce la qualifica di traduttore riconosciuto dal Consolato Generale ESCLUSIVAMENTE per la lingua tedesca; non possono essere legalizzate traduzioni da lingue diverse che non siano il tedesco, anche se lo stesso traduttore disponga di più abilitazioni.

Colonia, 24 gennaio 2018


IL CONSOLE GENERALE
(Pierluigi Giuseppe FERRARO)

